



**CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEI
SOGGETTI PRIVATI FORNITORI DI SERVIZI
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI**

Il <giorno> del mese di <mese> dell'anno <anno>

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "AgID"), codice fiscale n. 97735020584, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio Samaritani, nato a Torino il 08/10/1963, con sede in Roma alla Via Liszt 21,

e

La Società <denominazione>, con sede in <indirizzo sede>, codice fiscale / partita IVA <CF | P.IVA>, nella persona del legale rappresentante <ruolo>, <nominativo> (di seguito "Service Provider"),

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 64 del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") comma 2 bis prevede che "per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" (di seguito "SPID");
- b) l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che "Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies";
- c) l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche

del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
 - b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
 - c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;*
 - d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
 - e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
 - f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”;*
- d) nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” (di seguito DPCM);
- e) il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;
- f) l'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata a svolgere le seguenti attività:
- gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - cura l'aggiornamento del Registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore



dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;

- stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.

g) l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che *“I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4”*;

h) l'art. 15, comma 1, del DPCM stabilisce che *“Non possono aderire allo SPID i soggetti privati fornitori di servizi il cui rappresentante legale, soggetto preposto all'amministrazione o componente di organo preposto al controllo risulta condannato con sentenza passata in giudicato per reati commessi a mezzo di sistemi informatici”*;

i) l'art. 15, comma 2, del DPCM stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 64, comma 2-quinquies, del CAD i soggetti privati che aderiscono allo SPID per la verifica dell'accesso ai servizi erogati in rete, nel rispetto del presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, soddisfano gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 con la comunicazione del codice identificativo dell'identità digitale utilizzata dall'utente.”*;

j) l'art. 15, comma 3, del DPCM stabilisce che *“Nella convenzione che i fornitori di servizi privati stipulano con l'Agenzia, nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 4, possono essere regolati i corrispettivi dovuti dai fornitori di servizi ai gestori dell'identità digitale e ai gestori degli attributi qualificati per i servizi di verifica.”*;

k) l'art. 1 lettera l) del DPCM definisce i gestori dell'identità digitale come le persone giuridiche accreditate allo SPID che, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, in qualità di gestori di servizio pubblico, forniscono i servizi necessari a gestire



l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informatica degli utenti;

l) l'art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: *“il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito.”*;

m) l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che *“i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita.”*;

n) con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati emanati i regolamenti (di seguito “Regolamenti”) previsti dall'art. 4, commi 2, e 3 e 4 del DPCM, tra i quali rientrano:

- le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- le modalità di accreditamento dei soggetti SPID;
- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;

o) con Determinazione AgID n. 32/2016 del 16 febbraio 2016, è stato emanato lo schema di convenzione con i fornitori di identità;

p) con Determinazione AgID n. 40/2016 del 23 febbraio 2016, è stato emanato lo schema di convenzione con le pubbliche amministrazioni in qualità di gestori di servizi.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione



1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e il Service Provider fornitore di servizi qualificati erogati in rete nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitali (SPID) per l'espletamento da parte del medesimo Service Provider di tutte le attività necessarie per l'adesione a SPID e l'utilizzo di SPID.
2. L'utilizzo di SPID da parte dei Service Provider è subordinato alla formalizzazione di un apposito contratto con i Gestori delle Identità digitali (di seguito Identity Provider) di cui al punto k) delle premesse, attraverso il quale viene disciplinato l'utilizzo dei servizi di identificazione e autenticazione degli utenti. Tale contratto non potrà avere durata maggiore della Convenzione.
3. Sottoscrivendo il presente atto, il Service Provider si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID, nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.
4. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, AgID dispone l'iscrizione del Service Provider nell'apposito registro di cui all'art.1, comma 1, lett. s) del DPCM.
5. Alla Convenzione viene allegato uno schema di contratto al fine di consentire ai Service Provider di valutare le condizioni di erogazione dei servizi da parte dei singoli Identity Provider.

Art. 2 - Obblighi del Service Provider

1. Il Service Provider, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:
 - a) a comunicare ad AgID l'elenco dei servizi attivi anche nel formato metadata specificato nel Regolamento recante le regole tecniche SPID; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Service Provider alla URL **<URL della pagina di pubblicazione>**;
 - b) a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi compresi nell'elenco, la



- lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio;
- c) a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi compresi nell'elenco, il Livello di Sicurezza previsto e la lista delle attività ammesse all'utente per Livello di Sicurezza; a porre in essere ogni attività strumentale all'adesione allo SPID e connessa al corretto accesso al Registro, nel rispetto delle modalità definite da AgID in conformità al regolamento previsto dall'art.4 comma 2 del DPCM recante le regole tecniche;
 - d) a rispettare quanto specificato nel regolamento previsto dall'art.4 comma 2 del DPCM sulle modalità attuative e relativi rimandi con riferimento all'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
 - e) a comunicare tempestivamente all'indirizzo **<PEC AgID>** ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso al sistema di autenticazione;
 - f) a informare immediatamente, nel caso in cui si rilevi un uso anomalo di un'identità digitale, sia l'Agid sia il gestore dell'identità digitale che l'ha rilasciata;
 - g) a vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, il Service Provider si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente;
 - h) a registrare gli eventi relativi a richieste di accesso ai servizi (log) secondo quanto previsto nei Regolamenti AgID;
 - i) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al



decreto del Ministro dell'Industria del commercio ed artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;

- j) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetture secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti;
 - k) ad assistere l'utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso dell'autenticazione (help desk di primo livello), facendosi carico, se necessario, di sentire il gestore delle identità digitali coinvolto nella transazione (help desk di secondo livello). Il Service Provider è responsabile della presa in carico della issue (fase – accoglienza), quindi della Verifica Incident e gestione della richiesta di assistenza. In particolare il Service Provider interviene in caso di errore relativo ad accesso e fruizione del servizio, crash del sistema e procedura di autenticazione, network. L'attività di assistenza del service Provider è in parte indirizzata dagli Identity Provider, i quali, forniscono una tabella descrittiva degli errori e annesse soluzioni, uno strumento di supporto FAQ Online e un manuale utente;
 - l) a svolgere attività di informazione e comunicazione nei confronti dell'utente in coerenza con i tempi e i contenuti della comunicazione definiti da AgID.
2. Il Service Provider, inoltre, si impegna a collaborare con AgID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:
- a) a comunicare - entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto – al Garante per la protezione dei dati personali e ad AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale;
 - b) ad inviare ad AgID, in forma aggregata, i dati da questa richiesti a fini statistici, che possono essere resi pubblici in forma aggregata; AgID,



prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la presenza di eventuali outlier statistici generati durante le fasi di analisi;

- c) a dare immediata comunicazione ad AgID di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 3 – Condizioni economiche per il Service Provider

1. Il Service Provider si impegna a riconoscere agli Identity Provider un prezzo per l'erogazione dei servizi di identificazione e autenticazione degli utenti ai propri servizi online. Lo schema di contratto che il Service Provider stipulerà con gli Identity provider regolerà gli aspetti economici, i parametri di prezzo, il periodo di adesione minima al servizio ed il ciclo di fatturazione, le modalità di tariffazione, tempi e modalità per l'aggiornamento dei prezzi.
2. Nella definizione dello schema di contratto, di cui all'art.1 comma 5, AgID si atterrà alle indicazioni dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato.

Art. 4 – Informazioni e rapporti con l'utente

1. Il Service Provider assicura agli utenti la piena informazione sulle modalità di prestazione dei servizi erogati in particolare:
 - a) rende noto agli utenti, tramite appositi avvisi e materiale informativo chiaro e facilmente leggibile, le condizioni economiche e tecniche per l'erogazione dei servizi;
 - b) fornisce adeguata informazione agli utenti in merito ad ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio;
 - c) cura la pubblicazione di testi riportanti gli atti che disciplinano l'erogazione dei servizi e che regolano i rapporti con gli utenti. Le modificazioni che si renderanno successivamente necessarie saranno



- inserite nei testi esistenti e saranno adeguatamente divulgate;
- d) predispone appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verifica periodicamente il buon funzionamento;
2. Il Service Provider, con riferimento al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del DPCM, si impegna a informare gli utenti con modalità semplici e chiare che l'identità digitale e gli eventuali attributi qualificati forniti ai fini dell'accesso ai servizi sono verificati, rispettivamente, presso i gestori dell'identità digitale e i gestori degli attributi qualificati, dando evidenza altresì di quali attributi qualificati siano necessari per accedere al servizio in ottemperanza all'obbligo di informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
1. **Art. 5 – Compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale** AgID cura l'attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
- a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
- b) stipula convenzioni con le pubbliche amministrazioni ed i privati in qualità di fornitori di servizi;
- c) cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere nei casi previsti dal DPCM, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
- d) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.
2. AgID nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo sullo SPID:
- a) pubblica statistiche e dati aggregati sullo SPID;



- b) riceve da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM le segnalazioni di malfunzionamenti o incidenti di sicurezza;
- c) trasmette ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM ogni informazione rilevante per la propria attività;
- d) valuta l'applicazione di quanto previsto dai Regolamenti, promuovendo la soluzione di eventuali problematiche di interoperabilità;
- e) segnala al Service Provider le eventuali difformità riscontrate;
- f) promuove l'adozione di criteri per rendere omogenei e congruenti a livello nazionale l'uso dei livelli di credenziali;
- g) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro.

Art. 6 – Trattamento dei dati

1. Il Service Provider si impegna a trattare i dati personali che acquisisce dall'Identity Provider nell'ambito del servizio di verifica dell'identità digitale, nel rispetto del principio di finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, oltre che nel rispetto delle altre garanzie fissate dal Codice in materia di protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art. 64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti.
2. Il Service Provider può utilizzare i dati personali generati nelle interazioni SPID ai soli fini della verifica dell'accesso ai propri servizi qualificati erogati in rete in conformità a quanto previsto dal DPCM e dai Regolamenti nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 – Durata, modifiche e integrazioni

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte dell'AgID, e non può essere oggetto di rinnovo tacito.



2. La presente convenzione è unica per tutti i Service Provider. Modifiche e/o integrazioni saranno possibili, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in presenza di accordo delle parti oltre che in tutti i casi sia necessario adeguarne il contenuto al mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.

Art. 8 – Figure di riferimento per l’attuazione della convenzione

1. Sia l’AgID sia il Service Provider nominano un proprio Referente che vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione.
2. AgID nomina quale proprio referente <nome referente AgID>, recapito pec <indirizzo PEC dedicato>, mentre il Service Provider nomina quale proprio referente <nome referente Service Provider>, recapito pec <indirizzo PEC Service Provider>.
3. Le parti delegano i rispettivi “Referenti SPID” ad eseguire e ricevere ogni comunicazione conseguente alla stipula della presente convenzione e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei referenti.

Art. 9 – Inadempimento e risoluzione della Convenzione

1. Quando nell’attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti del Service Provider degli obblighi assunti con la presente Convenzione, AgID invia una contestazione, prescrivendo ove necessario, le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti.
2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento del Service Provider alle prescrizioni richieste, AgID nel termine assegnato ha diritto di dichiarare risolta *ipso jure* la presente convenzione.
3. Il Service Provider potrà recedere dalla convenzione SPID prima della



scadenza della Convenzione con congruo preavviso e previa comunicazione agli utenti, impegnandosi alla rimozione dei dati personali acquisiti tramite SPID e fatti salvi gli obblighi di conservazione definiti all'art. 13, comma 2, del DPCM e secondo quanto specificato nei Regolamenti.

4. Nel caso in cui il Service Provider cessi la propria attività la presente convenzione è risolta *ipso jure*.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a far data dalla data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante p.t. dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Firmato digitalmente da AgID

Dott. Antonio Samaritani

Firmato digitalmente da ...

<nome legale rappresentante>

